
Astensione obbligatoria del giudice e rinvio su istanza di ricusazione: cenni normativi

di [Antonino Russo](#)

Pubblicato il 20 Ottobre 2018

Secondo l'ordinamento vigente, il giudice (anche tributario) ha l'obbligo di astenersi in cinque specifici casi: una breve analisi dei casi di incompatibilità attualmente previsti dall'attuale ordinamento e le ipotesi specifiche di astensione previste per il processo tributario

PREMESSA

L'inserimento nel [D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#) dell'art. 6 è la prova di un indirizzo legislativo volto a salvaguardare quella **esigenza di terzietà**, vale a dire di necessaria equidistanza dell'organo giudicante rispetto alle parti e agli interessi fatti valere nel processo. Tale norma prevede, al comma 1, che l'**astensione** e la **ricusazione** dei componenti delle commissioni tributarie siano disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile[1] in quanto applicabili ed è indubbio che il riferimento sia a quelle espresse all'art. 51 di tale fonte.

Secondo questa norma, il giudice ha l'**obbligo di astenersi** nei cinque specifici casi elencati dalla norma e giova rammentare preliminarmente che la dottrina maggioritaria – contrastando qualche pensiero contrario[2] – ha concluso per la tassatività di tale elencazione[3].

Va precisato che le disposizioni relative alle “**incompatibilità**” previste dall'[art. 8](#) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, determinano un **conflitto permanente** con l'esercizio della **funzione di giudice** presso le commissioni tributarie; nei casi previsti dalla citata norma, il soggetto in capo al quale si manifesta l'incompatibilità, prevista dalla legge, **deve abbandonare definitivamente il ruolo di giudice**; è quindi di palmare evidenza che ci troviamo al cospetto di una fattispecie ben diversa da quella che può comportare un caso di astensione obbligatoria dal giudizio, ove il giudice si estranea solo ed esclusivamente da quel determinato procedimento.

IPOTESI SPECIFICHE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Fatta questa doverosa osservazione, si può poi sottolineare che il comma 2 dell'art. 6 del D.L

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento